

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 82 del 10/01/2018 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2018/145 del 10/01/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO FITOSANITARIO  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE E CERTIFICAZIONE DI PIANTE  
MICORRIZZATE CON TARTUFO. ANNO 2018.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO FITOSANITARIO

**Firmatario:** STEFANO BONCOMPAGNI in qualità di Responsabile di servizio

  

**Responsabile del  
procedimento:** STEFANO BONCOMPAGNI

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 2 settembre 1991, n. 24, recante "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione;
- il D.M. 27 settembre 2007, recante "Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27 febbraio 2012, recante "Disposizioni in materia di produzione di piante micorrizzate con tartufo, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24";
- la determinazione n. 14238 del 26/10/2015, recante "Disciplinare per la produzione e certificazione di piante micorrizzate con tartufo. Anno 2015";

Dato atto che:

- la L.R. n. 24/1991 disciplina la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi nel territorio regionale, promuovendo lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartufigeno nell'ambito della tutela e della conservazione ambientale;
- l'art. 7 della L.R. n. 24/1991, in particolare, prevede che:
  - la produzione vivaistica di piante tartufigene sia assoggettata alla disciplina di cui alle leggi regionali n. 3/2004 e n. 10/2007;
  - la Regione Emilia-Romagna, con proprio atto, istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2012, n. 212, ha definito specifiche disposizioni relativamente

al processo di certificazione di piante micorrizate con tartufo e alle modalità utilizzate per il controllo delle piante micorrizate, prevedendo tra l'altro che compete al Servizio Fitosanitario la predisposizione del disciplinare di produzione e la definizione di criteri di produzione delle piante micorrizate certificate, nonché la definizione delle modalità attraverso le quali le imprese interessate possono presentare richiesta di autorizzazione alla relativa produzione;

- con la citata determinazione n. 14238/2015 il Responsabile del Servizio Fitosanitario ha provveduto ad approvare il disciplinare di produzione delle piante micorrizate con tartufo certificate;

Rilevato che, sulla base dell'esperienza maturata durante l'applicazione, è emersa l'esigenza di rivedere alcuni punti del suddetto disciplinare, al fine di semplificare le procedure;

Ritenuto di provvedere in merito, ridefinendo con il presente atto il corretto processo produttivo, la corretta micorrizzazione con tartufo e le modalità di apposizione del cartellino-certificato, annullando e sostituendo la determinazione n. 14238 del 26/10/2015;

Ritenuto quindi, in applicazione della citata normativa, di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto;

Viste:

- n. 7295 del 29 aprile 2016 "Riassetto posizioni professionali, conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professionali e riallocazione delle posizioni organizzative nella Direzione Generale Agricoltura,

caccia e pesca;

- la determinazione n. 19741 del 06 dicembre 2017 "Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Fitosanitario, ai sensi degli artt. 5 e ss. della L.241/1990 E SS.MM. e degli artt. 11 e ss. Della L.R. 32/1993";
- la circolare del Responsabile del Gabinetto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna, acquisita agli atti al protocollo n. PG.2017.779385 del 21/12/2017, avente ad oggetto "Art. 21, comma 2, della delibera di Giunta regionale n. 468/2017, "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna". Adempimenti conseguenti;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di adottare le definizioni tecniche relative al disciplinare di produzione di piante micorrizate con tartufo certificate, così come riportato nell'allegato I, parte integrante della presente determinazione;
3. di approvare il disciplinare per la produzione di piante micorrizate con tartufo certificate, così come riportato nell'allegato II, parte integrante della presente determinazione;
4. di approvare la definizione di campione per i controlli sulla certificazione del singolo lotto, le modalità del prelievo e delle analisi, così come definito nell'allegato III, parte integrante della presente determinazione;
5. di approvare la scheda di valutazione di un lotto di piante micorrizate con tartufo, così come definita nell'allegato IV, parte integrante della presente determinazione;
6. di definire le caratteristiche del cartellino-certificato da apporre alle piante micorrizate con tartufo certificate, così come riportato nell'allegato V, parte integrante della presente determinazione;
7. di definire le modalità della procedura di apposizione del cartellino-certificato da apporre alle piante micorrizate con tartufo certificate, così come riportato nell'allegato VI, parte integrante della presente determinazione;

8. di definire i dati da riportare nel "Registro delle piante certificate", così come riportato nell'allegato VII, parte integrante della presente determinazione;
9. di prevedere che le imprese vivaistiche interessate, per poter apporre il "cartellino-certificato" debbano rispettare le scadenze e le tempistiche stabilite dal disciplinare di cui al punto 3);
10. di stabilire che le imprese vivaistiche, per poter produrre piante micorrizzate certificate, devono presentare richiesta di autorizzazione al Servizio Fitosanitario, utilizzando l'apposita modulistica;
11. di dare atto che tutta la modulistica predisposta dal Servizio Fitosanitario per la produzione di piante micorrizzate con tartufo certificate è disponibile, per le aziende vivaistiche interessate, nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, nel portale "Agricoltura", nel sito tematico "Avversità e difesa delle piante", link "Modulistica", link "Piante-micorrizzate";
12. di stabilire che le imprese vivaistiche, per essere autorizzate a produrre piante micorrizzate certificate delle specie elencate nell'allegato I del D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, devono essere autorizzate anche a produrre piante forestali, ai sensi della L.R. 6 luglio 2007, n. 10;
13. di provvedere a revocare la propria determinazione n. 14238 del 26/10/2015;
14. di stabilire che la vendita di piante dichiarate micorrizzate con tartufo ma risultanti non conformi al disciplinare sarà punita ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere s-bis) e s-ter), della L.R. 2 settembre 1991, n. 24;
15. di pubblicare integralmente la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

Stefano Boncompagni

DEFINIZIONI TECNICHE RELATIVE AL DISCIPLINARE PER LA  
PRODUZIONE DI PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO CERTIFICATE

Ai fini della presente determinazione si intende per:

- **Certificazione:** la procedura mediante la quale si ottengono piante micorrizzate con tartufo certificate.
- **Funghi ectomicorrizici estranei:** qualsiasi specie fungina diversa dal tartufo inoculato, in grado di formare ectomicorrize.
- **Inoculazione:** il procedimento con il quale le radici delle piante sono messe a contatto con le spore o il micelio del tartufo.
- **Isolato:** il micelio in coltura pura.
- **Lotto:** insieme di piante della stessa specie, età e provenienza, ottenute con uguali metodologie di propagazione, inoculate con la stessa tecnica, in un arco di tempo non superiore a un giorno, con la medesima specie di *Tuber* e allevate in un unico luogo (serra e bancale) di coltivazione.
- **Mating-type:** il tipo sessuale del micelio, rilevabile con tecniche molecolari.
- **Metodo morfologico:** metodo che permette la valutazione visiva del grado di micorrizzazione delle radici (rif. Govi *et al.*, 1995; Donnini *et al.*, 2014).
- **Partita dei tartufi:** il quantitativo di tartufi della stessa specie acquistato da un singolo conferente nella medesima giornata.
- **Pianta inoculata con tartufo:** pianta le cui radici sono state poste a contatto con il tartufo al fine di favorirne la micorrizzazione.
- **Pianta micorrizzata:** pianta le cui radici sono state colonizzate dal tartufo inoculato.

Pianta micorrizzata certificata: pianta che, dopo la colonizzazione delle radici, è stata sottoposta al controllo dall'organo certificante con esito positivo.

- Piante da inoculare: semenzali, talee o piante micropropagate che dovranno essere inoculate con tartufo per la produzione di piante micorrizzate con tartufo.
- Quaderno di campagna: il quaderno nel quale sono riportate tutte le operazioni colturali.
- Registro delle piante micorrizzate: registro in cui vengono annotati tutti i dati relativi alle operazioni di inoculo e allevamento delle piante inoculate, nonché i dati che permettono il ricongiungimento del lotto al Registro delle piante forestali.

DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE DI PIANTE MICORRIZATE CON  
TARTUFO CERTIFICATE

REQUISITI TECNICI DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE PER  
LA PRODUZIONE DELLE PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO

A) PRODUZIONE DELLE PIANTE DA INOCULARE

Tutte le fasi di produzione delle piante da inoculare (semenzali, talee radicate e piante micropropagate) devono essere effettuate in serre, costruite in modo che sia ostacolata la possibilità di inquinamento delle piante da parte di funghi ectomicorrizici estranei. Le serre, in particolare, devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento fra il terreno e il piano di calpestio che può essere realizzato:
  - a) con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
  - b) con battuto di cemento o altro materiale.
2. I cassoni per i semenzali e i vasi in cui vengono allevate le piante devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio, utilizzando appositi bancali o supporti di almeno 20 cm di altezza.
3. L'ingresso alle serre è consentito solo dopo avere indossato appositi calzari monouso o sterilizzando le suole con una apposita soluzione disinfettante.
4. I bancali devono essere lavati e disinfettati con una soluzione di sodio ipoclorito al 2% prima dell'inizio di ogni ciclo colturale.
5. I contenitori per la coltivazione delle piante devono essere nuovi o, se riutilizzati, devono essere sterilizzati a vapore o comunque opportunamente disinfettati.
6. Il substrato per la coltivazione delle piante deve essere costituito da una miscela inerte (agriperlite e/o vermiculite). Nel caso si utilizzino altri substrati o il substrato sia riutilizzato, esso dovrà essere sterilizzato a vapore per garantire l'assenza di funghi ectomicorrizici estranei.
7. Tutte le operazioni colturali dovranno essere riportate in apposito registro.
8. Per l'irrigazione delle piante è proibito l'uso di acque di superficie.

B) INOCULAZIONE DELLE PIANTE

1. Il vivaio deve essere fornito di adeguati ambienti per le inoculazioni, adeguatamente disinfettati e separati dalle serre ove vengono prodotte le piante.
2. Le piante dovranno essere micorrizzate con tartufi e appartenenti alle seguenti specie:
  - Tuber melanosporum* Vittad.;
  - Tuber aestivum* Vittad. (anche nella forma *uncinatum*);
  - Tuber borchii* Vittad.;
  - Tuber brumale* Vittad.;
  - Tuber macrosporum* Vittad.;
  - Tuber mesentericum* Vittad.
3. L'inoculazione delle piante potrà essere effettuata sia con metodo sporale che miceliare.
4. Le piante destinate all'inoculazione dovranno soddisfare i requisiti previsti dal D. Lgs. 10/11/2003, n. 386, e dalla L.R. 06/07/2007, n. 10, se si utilizzano specie elencate nell'allegato I del citato D. Lgs. n. 386/2003, oltre al *Corylus avellana* L. anche in varietà da frutto.
5. I tartufi necessari per l'inoculazione devono essere di origine italiana. I tartufi possono avere provenienza diversa solo nel caso che le piante siano destinate al mercato estero: in tal caso i lotti interessati devono essere identificabili e mantenuti separati da quelli destinati al mercato nazionale, come pure la relativa produzione di piante;
6. L'origine dei tartufi deve essere documentata con fattura o autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) che ne attesti la loro provenienza geografica.
7. I tartufi da impiegare per l'inoculazione possono essere conservati secondo le seguenti modalità: essiccazione, stratificazione in sabbia in ambiente refrigerato o congelazione in freezer. Ogni fornitura di tartufi appartenenti alla medesima specie dovrà essere conservata in confezioni numerate progressivamente, riportate nel "Registro delle piante micorrizzate".
8. Almeno un grammo della sospensione sporale o essiccato sporale utilizzati per l'inoculazione di un lotto dovranno essere sigillati in provette, opportunamente conservate per analisi molecolari per almeno due anni; dette provette dovranno riportare un numero progressivo che dovrà essere annotato nel "Registro delle piante micorrizzate".
9. Nel caso di inoculazione miceliare si dovranno indicare nel "Registro del materiale per l'inoculazione" la

specie, la data di isolamento, la provenienza, il numero dell'isolato e il suo "mating-type". Ciascun isolato dovrà essere conservato in provette presso l'azienda produttrice, almeno per due anni; dette provette dovranno riportare un numero progressivo, da annotare nel "Registro delle piante micorrizzate".

10. Le piante micorrizzate prodotte in azienda devono essere distinte in lotti. Ogni lotto, composto da un massimo di 500 piante, deve essere costituito da: piante della stessa specie e provenienza, della stessa età, ottenute con uguali metodologie di propagazione, inoculate con la stessa tecnica in un arco di tempo non superiore a un giorno (24 ore), con la medesima specie di *Tuber* e coltivate nel medesimo ambiente. Ogni lotto dovrà essere registrato nel "Registro delle piante micorrizzate".

#### C) PRODUZIONE DELLE PIANTE INOCULATE

Entro trenta giorni dall'inizio del processo di inoculazione delle piante va inviata comunicazione al Servizio Fitosanitario, mediante apposito modulo da esso predisposto. Le fasi di coltivazione delle piante inoculate con tartufo devono essere effettuate in serre costruite in modo da ostacolare le possibilità di inquinamento delle piante con funghi ectomicorrizici diversi da quelli usati in fase di inoculo e comunque non previsti dal Disciplinare.

Le serre devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. La pavimentazione deve garantire il completo isolamento fra il terreno e il piano di calpestio, il quale può essere realizzato:
  - a) con adeguato vespaio, rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
  - b) con battuto di cemento o altro materiale.
2. I bancali per la coltivazione delle piante inoculate devono avere il piano di appoggio sollevato dal terreno e preferibilmente costituito da una rete, in modo da evitare la contaminazione delle piante con l'acqua di scolo.
3. L'ingresso alle serre è consentito solo dopo avere indossato calzari monouso o dopo avere sterilizzato le suole con idonea soluzione disinfettante.
4. I lotti di piante inoculate con differenti specie di tartufo possono essere allevate nella stessa serra, purché ben separati fra loro, in modo tale che non vi siano possibilità di contaminazione tramite l'acqua di irrigazione.
5. Prima dell'inizio di ogni ciclo colturale i bancali devono essere lavati e disinfettati con una soluzione di sodio ipoclorito al 2%.

6. I contenitori per la coltivazione delle piante devono essere nuovi o, se riutilizzati, devono essere sterilizzati a vapore.
7. Il terreno per la coltivazione delle piante inoculate deve essere sterilizzato a vapore, per garantire l'assenza di funghi ectomicorrizici estranei.
8. La disposizione dei diversi lotti di piante micorrizzate deve essere riportata in una mappa, costantemente aggiornata.
9. Tutte le operazioni colturali dovranno essere riportate nell'apposito registro.
10. Per l'irrigazione delle piante sono da escludere acque di superficie.
11. I quantitativi e le tipologie di piante micorrizzate con tartufo a cui applicare il cartellino-certificato devono essere riportati nel "Registro delle piante micorrizzate" e comunicati al Servizio Fitosanitario con apposito modulo prima della loro commercializzazione. Nel modulo dovrà essere riportato anche il numero di piante delle quali si richiede la certificazione.
12. L'utilizzo del cartellino-certificato è autorizzato dal Servizio Fitosanitario senza un provvedimento espresso, pertanto la certificazione si intende accordata trascorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 11.
13. Le piante micorrizzate con tartufo certificate devono essere cartellate e commercializzate entro 12 mesi dalla data di certificazione, se al controllo sono risultate esenti da funghi ectomicorrizici estranei, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 14.
14. Le piante micorrizzate con tartufo certificate di cui al punto 13 possono essere commercializzate entro 2 anni dalla data di prima certificazione, a condizione che siano state sottoposte a un ulteriore controllo della micorrizzazione e che siano commercializzate entro 12 mesi dall'ultimo controllo.
15. In deroga alla tempistica stabilita ai punti precedenti, il Servizio Fitosanitario, a seguito di motivata richiesta dell'interessato, può rilasciare specifiche autorizzazioni alla commercializzazione, previo ulteriore controllo della micorrizzazione.

#### D) VALUTAZIONE DEL GRADO DI MICORRIZZAZIONE DELLE PIANTE TARTUFIGENE

Per essere ritenuta idonea ai fini della certificazione una pianta deve presentare contemporaneamente i seguenti requisiti:

1. la percentuale di micorrize del tartufo inoculato deve essere pari o superiore al 30% del totale degli apici radicali;

2. la percentuale massima tollerabile di apici micorrizati da funghi diversi dal tartufo inoculato non può superare, in ogni caso, il 10% del totale degli apici radicali;
3. la differenza tra la percentuale degli apici micorrizati dal tartufo inoculato e quella degli apici micorrizati da altri funghi non deve essere inferiore a 30%;
4. non è ammessa la presenza di specie di *Tuber* diverse da quella dichiarata.

E) REQUISITI DI IDONEITÀ DI UN LOTTO DI PIANTE MICORRIZATE

Modalità di campionamento

Ciascun lotto non può essere costituito da più di 500 piante, dai quali dovrà essere prelevato, ai fini della certificazione, un campione consistente in almeno dieci esemplari.

Le singole piante che costituiscono il campione sono prelevate casualmente, sotto la responsabilità del laboratorio che effettua le analisi.

Le piante campionate, in attesa delle analisi, dovranno essere oggetto delle normali cure colturali per salvaguardarne la integrità.

Ogni pianta facente parte del campione è analizzata secondo la metodologia di seguito descritta.

Per ciascun lotto analizzato è compilata la scheda di idoneità basata sulla valutazione tramite identificazione delle micorrize su base morfologica, anatomica, biometrica e/o molecolare, e del grado di micorrizzazione di ogni pianta appartenente al campione in analisi.

La presenza e l'identificazione delle micorrize sulle piante si accerta con le seguenti operazioni:

1. si estrae la pianta dal contenitore e si lava accuratamente l'apparato radicale senza danneggiarlo;
2. si esamina al microscopio stereoscopico l'intero apparato radicale, al fine di individuare la presenza di micorrize del genere *Tuber* e di eventuali altri funghi differenziabili in rapporto ai loro caratteri morfologici e biometrici;
3. si effettua quindi l'analisi microscopica delle diverse micorrize rilevate per procedere alla identificazione della specie di tartufo inoculata e alla individuazione di eventuali micorrize estranee;
4. nei casi dubbi occorre ricorrere alla identificazione dei funghi micorrizici tramite caratterizzazione genetica;
5. valutazione del grado di micorrizzazione della singola pianta componente il campione sottoposto al controllo.

Il grado di micorrizzazione può essere stabilito mediante una stima visuale (F) o mediante il conteggio degli apici micorrizzati (G).

#### F) MODALITÀ DELLA STIMA VISUALE

Si esamina l'intero apparato radicale al microscopio stereoscopico e si stima la percentuale di apici micorrizzati con il tartufo inoculato rispetto al totale di apici presenti nella pianta.

Questo metodo può essere applicato solo qualora non siano stati preventivamente trovati funghi di altre specie con l'identificazione effettuata al punto precedente e qualora la percentuale di micorrizzazione sia superiore del 10% rispetto ai requisiti minimi richiesti. Nei casi dubbi si dovrà ricorrere al metodo del conteggio, di seguito descritto:

- 1) se il grado di micorrizzazione stimato è superiore al 30% e sono assenti inquinanti, la pianta è considerata idonea alla certificazione;
- 2) se il grado di micorrizzazione stimato è inferiore al 30% o sono presenti inquinamenti da *Tuber spp.* diversi dall'inoculato, la pianta non è considerata idonea alla certificazione;
- 3) se sono presenti altre spp. fungine, la differenza tra il grado di micorrizzazione tra la specie di tartufo inoculata e dichiarata deve essere superiore al 30%;
- 4) se il grado di micorrizzazione stimato è compreso fra il 20% e il 40%, si attua il metodo del conteggio.

#### G) MODALITÀ DEL CONTEGGIO

Si individuano nell'apparato radicale, considerato nel suo insieme, a partire dal colletto e fino alla sua estremità, due settori di uguale lunghezza: uno prossimale e l'altro distale, non considerando la eventuale presenza di isolate e lunghe radici. Si prelevano casualmente, da punti diversi e distanti tra loro, almeno 4 porzioni di radici nella metà prossimale dell'apparato radicale e 4 porzioni nella metà distale. A partire dalla base di ogni porzione di radice recisa, si contano, senza alcuna esclusione, i primi 50 apici radicali separandoli in:

- 1) micorrizzati dalla specie di tartufo inoculato;
- 2) micorrizzati da altri tartufi, se presenti;
- 3) micorrizzati da altri funghi, se presenti;

4) non micorrizzati.

Si calcolano, per ciascun settore e per l'intera pianta, le percentuali degli apici micorrizzati dalla specie di tartufo inoculato, degli apici micorrizzati da altri tartufi, degli apici micorrizzati da altri funghi e di quelli privi di micorrize, riferite al totale degli apici contati; i dati analitici vanno riportati nella scheda di valutazione. Le schede sono conservate agli atti dell'azienda produttrice, a disposizione dell'ente certificante.

Ai fini dell'idoneità del lotto è inoltre necessario che tutte le piante risultino micorrizzate con il tartufo inoculato e che almeno l'80% di dette piante ricada nei limiti previsti dal punto D) del presente allegato.

#### H) INSERIMENTO DEI DATI NEL REGISTRO DELLE PIANTE CERTIFICATE

La registrazione dei dati di cui all'allegato VI, da riportare nei registri, deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre una settimana dall'operazione o dall'acquisizione del dato.

I dati di cui all'allegato V possono essere riportati in un unico registro o in altri registri ufficiali, cartacei o informatici, presenti in azienda.

Detto registro deve essere conservato in azienda, a disposizione degli incaricati dei controlli.

#### I) CARATTERISTICHE DEL LABORATORIO E/O DEL TECNICO CERTIFICATORE

La verifica dei requisiti di idoneità delle piante micorrizzate con tartufo e la valutazione del grado di micorrizzazione devono essere attestate da un laboratorio o da un tecnico certificatore riconosciuti dal Servizio Fitosanitario, in condizioni di terzietà rispetto al richiedente la certificazione.

A tal fine deve essere presentata specifica richiesta, utilizzando l'apposita modulistica.

I laboratori e i tecnici certificatori, per poter essere riconosciuti, devono dimostrare di possedere conoscenze e professionalità tali da potere applicare il presente disciplinare; tale professionalità è valutata dal personale competente del Servizio Fitosanitario, che si riserva la facoltà di accettazione, sulla base del curriculum, di attestati relativi a corsi specifici e mediante apposito colloquio.



ALLEGATO III

DEFINIZIONE DI CAMPIONE PER I CONTROLLI SULLA CERTIFICAZIONE  
DEL SINGOLO LOTTO, MODALITÀ DI PRELIEVO E ANALISI

L'ispettore potrà prelevare un congruo numero di piante scelte a caso dai lotti già sottoposti a certificazione, in genere non meno di 3 piante per singolo lotto, da sottoporre ad analisi di laboratorio, mediante metodo morfologico e, se necessario, molecolare (PCR).

Le piante dovranno essere conformi a quanto certificato; se una pianta non dovesse essere conforme per insufficiente micorrizzazione potrà essere sostituita, se invece sarà riscontrata la presenza di funghi micorrizici diversi da quelli inoculati e/o non contemplati dal disciplinare, verrà sottoposto a esame anche il campione di inoculo conservato presso il vivaista.

Nel caso di confermata non idoneità del lotto per insufficiente grado di micorrizzazione, ma in assenza di funghi esotici inquinanti, ritenuti invasivi per l'ambiente, il lotto stesso potrà essere destinato alla vendita, in qualità di piante forestali.

Viceversa il lotto stesso dovrà essere destinato alla distruzione qualora l'esame della micorrizzazione accerti la presenza di funghi simbiotici ritenuti invasivi per l'ambiente; in particolare sono da destinarsi alla distruzione i lotti contaminati con *Tuber indicum* Cooke & Massee e *Terfezia* spp.



CARATTERISTICHE DEL CARTELLINO-CERTIFICATO DA APPORRE ALLE  
PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO CERTIFICATE

Le piante micorrizzate con tartufo prodotte conformemente al presente disciplinare devono essere accompagnate da apposito cartellino-certificato che deve possedere le seguenti caratteristiche:

- (a) deve essere stampato con inchiostro indelebile e realizzato con materiale biodegradabile di colore azzurro (mm 30 x 180 circa) in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni;
- (b) deve essere fissato a ogni singola pianta prima della commercializzazione, in modo da impedirne il riutilizzo.

Il cartellino certificato deve riportare i seguenti dati:

1. logo della Regione Emilia-Romagna;
2. dicitura: Servizio Fitosanitario;
3. dicitura: passaporto delle piante CE, con eventuale sigla ZP (per le specie che ne sono soggette);
4. codice fornitore;
5. denominazione botanica (nome comune e scientifico);
6. denominazione della specie di tartufo (nome comune e scientifico) utilizzato per la micorrizzazione;
7. codice alfanumerico composto dall'anno di produzione, dal numero di lotto delle piante micorrizzate presente nel registro e dalla numerazione progressiva.

Contestualmente alla richiesta dei cartellini, sottoposta ad approvazione per silenzio assenso trascorsi 10 giorni dalla presentazione della domanda, è necessario inviare al Servizio Fitosanitario copia della relativa certificazione.

Viene comunque mantenuto l'obbligo del passaporto CE per le specie interessate, non essendo questo in nessun modo sostituibile dal cartellino certificato, mero attestato di corretta micorrizzazione.

CARTELLINATURA PER LOTTI NUMERICAMENTE IMPORTANTI

In caso di vendita di un quantitativo di piante micorrizzate, appartenenti ad un singolo lotto, superiore a 100 piante e a un unico acquirente (utilizzatore finale), che dichiari di metterle a dimora e di non destinarle a rivendita, è prevista la facoltà, da parte del vivaista, di non ricorrere alla cartellinatura per ogni singola pianta.

In tal caso l'acquirente deve allegare alla dichiarazione l'ubicazione del terreno da destinare a tartufaia, ove le piante verranno poste a dimora.

Il vivaista avrà due possibilità:

- a. i cartellini-certificato relativi alle piante cedute devono obbligatoriamente essere resi non riutilizzabili, o mediante taglio dell'asola o con dicitura "CESSIONE CUMULATIVA" indelebile; i cartellini devono essere allegati ai documenti contabili (fattura, fattura accompagnatoria e/o documento di trasporto) relativi alla vendita e dovranno essere conservati con essi per 12 mesi, al fine di essere esibiti a eventuali successive ispezioni;
- b. in alternativa a quanto sopra, i dati dei lotti presenti sui cartellini potranno essere inseriti nei suddetti documenti contabili, che così attesteranno la cessione cumulativa e sostituiranno la cartellinatura a tutti gli effetti.

DATI DA RIPORTARE NEL REGISTRO DELLE PIANTE CERTIFICATE

1. Fornitore del tartufo;
2. provenienza del tartufo;
3. peso della singola fornitura;
4. fattura o autocertificazione;
5. specie *Tuber* spp.;
6. numero progressivo (confezione) della partita dei tartufi destinati all'inoculazione;
7. data di inoculazione;
8. modalità di conservazione;
9. numero della provetta per la conservazione dell'inoculo;
10. tipo di inoculo (se miceliare o sospensione sporale);
11. nel caso di inoculazione miceliare occorre specificare la data di isolamento, il numero di isolato e il mating-type. Nel caso di inoculazione sporale occorre indicare, al momento dell'inoculo, le partite di tartufo utilizzate per ogni singolo lotto di piante inoculate.